



NOVITÀ NORMATIVE



NEWS DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE



GIURISPRUDENZA



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Decreto Ristori Bis (DL 149/2020)

Rideterminazione del contributo a fondo perduto (Art. 1)

Al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste dal DPCM 03.11.2020, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020 (c.d. "Ristori") viene esteso a nuove categorie di soggetti, i cui codici ATECO rientrano nel nuovo *Allegato 1* di cui allo stesso decreto "Ristori Bis". Si prevede inoltre la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO con uno o più successivi Decreti Ministeriali (art. 8, co. 5, del DL 149/2020).

Il contributo a fondo perduto è altresì aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto *Allegato 1*, per le seguenti attività, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di diffusione del contagio da COVID-19 di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone "arancioni") ovvero da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone "rosse", cfr. ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020, e art. 30, DL 149/2020): gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000) ed alberghi (codice ATECO 551000).

Infine, per l'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (soggetti interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020) è destinato un ulteriore contributo a fondo perduto (pari al 30% del contributo di cui al DL "Ristori").

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020.

Contributo a fondo perduto ai soggetti operanti nelle Regioni "rosse" (Art. 2)

Si prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore di ulteriori operatori economici:

- ▶ con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- ▶ individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'*Allegato 2* al DL 149/2020;
- ▶ con domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni ricadenti nelle c.d. zone "rosse" (come sopra definite).

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 3 - 11 del DL 137/2020 (DL "Ristori"), con le percentuali riportate nell'*Allegato 2* al DL 149/2020 (attualmente l'unica percentuale è pari al 200%).

Anche questo nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

Estensione del Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 4)

Il credito d'imposta (di cui all'art. 8, DL 137/2020, DL "Ristori") sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle imprese operanti nei settori riportati nell'*Allegato 2* al DL 149/2020 ed alle agenzie di viaggio ed ai tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12) con sede operativa nelle c.d. Regioni "rosse" (come sopra definite).

Estensione della cancellazione della seconda rata IMU (Art. 5)

Non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni "rosse" (come sopra definite).

Come chiarito dal Decreto Ristori Quater (DL 157/2020, commentato poco sotto), l'abolizione riguarda i soli soggetti passivi dell'imposta che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.



Decreto Ristori Quater (DL 157/2020; G.U. 297/2020)

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito e dell'IRAP (Art. 1)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in scadenza il 30 novembre, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Tale termine è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad Euro 5.164.569, che alternativamente:

- I. hanno subito nel primo semestre 2020 un calo di fatturato, rispetto al primo semestre 2019, di almeno il 33% (ovunque esercitino l'attività);
- II. non hanno subito l'anzidetto calo di fatturato, ma rientrano tra i codici ATECO elencati nell'Allegato 1 e 2 del Decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una Regione ricadente nelle c.d. "zone rosse" (come sopra definite);
- III. non hanno subito il calo di fatturato sopra citato, ma esercitano l'attività di ristorazione ed hanno domicilio o sede in una Regione ricadente nella c.d. "zona arancione" (come sopra definite).

Il termine di versamento è prorogato al 30 aprile 2021 anche per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

- I. ovunque dislocati nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito un calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
- II. con domicilio o sede nelle c.d. zone "rosse" (come sopra definite), a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e 2 del Decreto Ristori bis;
- III. con domicilio o sede nelle c.d. zone "arancioni" (come sopra definite), a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, che esercitano attività di ristorazione.

Ad ogni modo non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.

Infine, è stato prorogato dal 30 novembre al 30 aprile 2021 il termine per il versamento dell'IRAP (a titolo di saldo per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e di primo acconto per l'esercizio successivo), non versata ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del Decreto Rilancio (D.L. 34/20), qualora risultino superati i limiti e le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)-1863 final (relativa al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia per fronteggiare l'emergenza da Covid-19), cui era subordinata la possibilità di fruire di tale beneficio.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (Art. 2)

E' stata disposta la proroga dei termini di versamento, in scadenza nel mese di dicembre:

- I. delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- II. dell'IVA;
- III. dei contributi previdenziali ed assistenziali;

per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede legale o operativa o domicilio nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Tale proroga è estesa anche ai soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato, tale proroga si applica:

- I. ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, ovunque dislocati nel territorio dello Stato;



- II. ai soggetti che esercitano le attività di ristorazione che hanno domicilio o sede nelle aree del territorio nazionale classificate come zone “arancioni” o “rosse” (aree del territorio nazionale individuate con ordinanze del Ministro della Salute, adottate ai sensi dell’art. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020);
- III. ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio di tour operator e che hanno domicilio o sede nelle aree classificate come zone rosse.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (Art. 3)

Il termine per la presentazione dei modelli Redditi 2020 ed Irap 2020 in scadenza il 30 novembre è prorogato al 10 dicembre 2020.

Proroga termini definizioni agevolate (Art. 4)

Attraverso la modifica dell’art. 68, comma 3, del D.L. n. 18/2020 è previsto il rinvio dal 10 dicembre al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione dei ruoli a saldo e stralcio, senza aggravio di sanzioni e interessi.

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (Art. 8)

In merito alle esenzioni IMU viene chiarito che il pagamento è abbuonato quando l’utilizzatore coincide non con il proprietario, ma con il soggetto passivo d’imposta.



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 531

Detrazione dell'IVA addebitata a seguito di procedura di regolarizzazione dello "splafonamento"

Nel corso del 2017, una società, con la qualifica di esportatore abituale, ha effettuato acquisti in regime di non imponibilità dal proprio fornitore per un importo superiore a quello indicato nella lettera d'intento.

Nel 2020 il fornitore ha regolarizzato lo "splafonamento", avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine ha emesso note di variazione in aumento di sola IVA, ex articolo 26, comma 1, del DPR 633/72, nei confronti del cliente, addebitando a quest'ultimo in via di rivalsa (e quindi riversando all'Erario) l'imposta che originariamente non era stata applicata.

L'istanza verteva sulla possibilità - da parte dell'esportatore abituale - di portare in detrazione l'imposta addebitata dal fornitore con le citate note di variazione in aumento, sebbene le operazioni di acquisto si fossero perfezionate nel 2017.

La risposta dell'Agenzia è stata affermativa, in considerazione del principio secondo cui l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto IVA deve essere interpretato in combinato con l'articolo 26, comma 1 del medesimo decreto, in modo da *"salvaguardare la neutralità dell'IVA, di cui l'effettività del diritto di detrazione è un corollario, rendendo possibile l'esercizio dello stesso"*.

Ne consegue che non possa essere precluso il diritto alla detrazione (della maggiore IVA addebitatagli) al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria. Infine, il diritto alla detrazione può essere esercitato a decorrere dall'emissione delle note di variazione e, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, come previsto dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 546

Cessione di ramo d'azienda

Perché si configuri una cessione di azienda o di ramo di azienda (e non la cessione di singoli beni):

- ▶ è necessario che la cessione riguardi l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme - intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa - e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (come già chiarito nella circolare del 19 dicembre 1997, n. 320);
- ▶ si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività (Cass.SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087);
- ▶ occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma, che può essere anche diversa da quella esercitata dal cedente (Corte di giustizia UE sentenza C-444/10 del 10 novembre 2011 e sentenza causa C-497/01);
- ▶ è, necessario che il cessionario abbia intenzione di gestire l'azienda o il ramo di azienda trasferito, "e non semplicemente di liquidare immediatamente l'attività interessata nonché, eventualmente, vendere lo stock" (Corte di giustizia UE, sentenza C-497/01 del 27 novembre 2003).

L'Agenzia osserva in particolar modo che *"non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di "beni", in sé e per sé stesso considerato, ma anche i "legami" giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme"*.

Nel caso di specie, l'Agenzia ha ritenuto che un insieme di marchi, formule, disegni, domini e tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al magazzino, integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante. Di conseguenza, la cessione di tale complesso di beni è stata esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 e assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale: nel caso di specie quella del 3% poiché il ramo di azienda ceduto era composto esclusivamente da beni mobili.



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 546

Operazione permutativa: caratteristiche

La realizzazione di un impianto idroelettrico per conto di un Comune e la successiva gestione e assistenza tecnica da parte della società che lo ha realizzato, non si qualifica come operazione permutativa.

Perché si configuri una permuta ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le reciproche operazioni devono essere effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra e la seconda prestazione deve fungere da corrispettivo della prima. In altre parole, ciò che connota un'operazione avente le caratteristiche di una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un "prezzo" in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte.

In tal caso le suddette operazioni sono distintamente e autonomamente considerate sia ai fini dell'applicazione dell'imposta che della determinazione della base imponibile e dell'applicazione dell'aliquota.

Tale situazione non si verifica, invece, nel caso di specie, in cui le parti hanno:

- ▶ definito sia il corrispettivo relativo alla realizzazione dell'impianto sia il canone per la concessione in uso dello stesso,
- ▶ stabilito che il relativo pagamento delle fatture riguardanti la costruzione dell'opera potrà, in accordo tra le parti, avvenire mediante compensazione con le fatture relative ai canoni d'uso dell'impianto.

Sulla base del contenuto della documentazione ricevuta con l'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto dunque che le parti si sono impegnate ad effettuare due autonome prestazioni (da parte della società la realizzazione dell'impianto e da parte del Comune l'affidamento alla stessa della gestione del medesimo impianto). L'analisi condotta non ha inoltre evidenziato che le reciproche prestazioni delle parti contraenti costituiscano l'una il corrispettivo dell'altra.

Infine, per quanto riguarda la compensazione delle reciproche posizioni di debito e credito, questa rappresenta una mera modalità di regolazione dei rapporti commerciali di natura finanziaria, derivante dalle modalità di pagamento di quanto dovuto dal Comune alla società che realizza l'impianto, e non rappresenta un elemento determinante ai fini della qualificazione dell'operazione come permuta.



Sentenza della Cassazione n. 25896 del 16 novembre 2020

Con la sentenza n. 25896, depositata il 16 novembre 2020, la Corte di Cassazione - in conformità all'interpretazione della giurisprudenza comunitaria sul tema (CGUE, sentenza 15 ottobre 2020, causa C-335/10 e 23 novembre 2017, causa C-246/16) - interpreta l'art. 26, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972, sancendo che l'emissione di una nota di variazione in diminuzione della base imponibile IVA non presuppone l'infruttuosità di una procedura concorsuale e la conseguente certezza dell'irrecuperabilità del credito, essendo sufficiente l'evidenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato.

Ordinanza della Cassazione n. 26650 del 24 novembre 2020

Con l'ordinanza n. 26650, del 24 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha rilevato che il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, ai fini della loro rilevanza Iva, va individuato avendo riferimento al momento del materiale espletamento dell'operazione e non a quello di pagamento del corrispettivo.

In particolare la Cassazione ha specificato che la predetta interpretazione sarebbe l'unica conforme alla normativa comunitaria, mentre la lettura dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. IVA, prospettata dal contribuente, per cui sussisterebbe una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e quella di esecuzione della prestazione di servizi, risulterebbe contrastante con la sesta direttiva IVA 77/388/CEE (art. 10, primo e secondo comma), nonché con l'attuale direttiva IVA 2006/112/CE (artt. 62, 63 e 66), che chiariscono che il fatto generatore dell'imposta si identifica con l'effettuazione della cessione dei beni ovvero con quella della prestazione dei servizi, il cui verificarsi determina anche l'esigibilità dell'imposta.

Si evidenzia, tuttavia, che il dover far riferimento al dato del materiale espletamento dell'operazione, e non a quello del pagamento del corrispettivo rischia di poter legittimare contestazioni di omessa fatturazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in tutte le situazioni in cui, eseguita la prestazione, non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

Comunicato stampa 19 novembre 2020 INDEDUCIBILITA' IMU

Con il comunicato stampa del 19 novembre 2020 la Corte Costituzionale ha annunciato di essersi pronunciata dichiarando l'illegittimità dell'integrale indeducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi ed IRAP limitatamente al periodo d'imposta 2012.

A parere della Consulta, una volta individuato il presupposto dell'IRES nel reddito complessivo netto, il legislatore non può rendere indeducibile un tributo come l'IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.

La Consulta ha altresì ritenuto che non sussistano i presupposti per estendere l'incostituzionalità in via consequenziale alle disposizioni legislative relative agli anni successivi al 2012; ciò in considerazione della previsione della totale deducibilità introdotta dal legislatore a partire dal 2022.

La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti retroattivi, salvo il limite dei rapporti giuridici esauriti.



Allegato 1 (Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1
del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventu'	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%

591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attivita' di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attivita' nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo»	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attivita' di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attivita' sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali»	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attivita' di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attivita' di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%

960110-Attivita' delle lavanderie industriali	100,00%	
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%	
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%	
931992-Attivita' delle guide alpine	200,00%	
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%	
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%	
910100-Attivita' di biblioteche ed archivi	200,00%	
910200-Attivita' di musei	200,00%	
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%	
910400-Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%	
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%	

Allegato 2 (Articolo 2)

(tabella dei codici ATECO a cui e' destinato
il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%

47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%

47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	"Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio"	200%
47.89.03	"Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso"	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	"Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico"	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%

96.09.02	Attivita' di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attivita' di servizi per la persona nca	200%

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 04 dicembre 2020.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.